



**COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO**  
**COMUN DI CUAR DI ROSACIS**

Provincia di Udine  
*Provincie di Udin*

33040 CORNO DI ROSAZZO - Piazza Divisione Julia n. 1 Tel 0432/759146 - Fax 0432/753110  
Codice Fiscale 80004750305 Partita IVA 00481750305  
e-mail: [segretario@com-corno-di-rosazzo.regione.fvg.it](mailto:segretario@com-corno-di-rosazzo.regione.fvg.it) Site web: <http://www.comune.corno-di-rosazzo.ud.it>

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'UTILIZZO DELL'AREA ATTREZZATA  
DI SOSTA CAMPER  
SITA IN VIA DEI PINI**

Approvato con delibera di C.C. n. 57 del 30 NOV. 2009

File:Regolamento Area Camper-DEFINITIVO settembre 2009.doc

## **ARTICOLO 1.**

Il presente Regolamento Comunale – ai sensi delle norme di cui all' Art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000- disciplina le modalità di utilizzo dell' area attrezzata di sosta riservata ai camper ubicata nel territorio comunale in Via dei Pini , in seguito citata come “ Area camper “  
Il regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

## **ARTICOLO 2.**

Il presente regolamento è disciplinato, in particolar modo, dai seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

## **ARTICOLO 3.**

All' interno dell' area attrezzata è ammessa in maniera esclusiva la sosta dei soli veicoli definiti come AUTOCARAVAN ai sensi delle norme di cui all' Art. 54 comma 1° lett. m) del D . Lgs. 285 / 1992 ( ovvero veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente ) e pertanto come tali immatricolati ;

L' area attrezzata di sosta riservata ai soli veicoli classificati come Autocaravan viene istituita in tal senso con adozione di specifica Ordinanza in conformità al disposto delle norme di cui all' Art. 7 comma 1° lett. h) D. Lgs. 285 / 1992.

All' interno dell' area camper non sono ammessi altri sistemi di campeggio ( tende , roulotte , verande , veicoli di ogni tipo allestiti ad abitazione viaggiante ecc.. ) . I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi delle norme di cui al successivo Art. 11 di questo Regolamento ed allontanati dall' area camper .

Nel caso di reiterazione di illeciti utilizzi e di prolungata occupazione abusiva dell' area camper da parte dei medesimi soggetti il Sindaco con apposita Ordinanza , in conformità al vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana , dispone lo sgombero dall' area camper delle strutture e/o dei veicoli che in essa insistono e delle persone accampate richiedendo – se del caso – anche l' uso della Forza Pubblica ed impiegando altresì chiunque possieda i mezzi e la capacità tecniche necessarie allo scopo .

## **ARTICOLO 4.**

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 8 caravan contemporaneamente.

Tale numero è da considerarsi pertanto quale capienza massima ammissibile di autocaravan all' intero dell' area camper.

## **ARTICOLO 5.**

Allo scopo di consentire la massima fruibilità della struttura all' utenza ed al fine di favorire il razionale utilizzo della stessa , all' interno dell' area camper la sosta di un ogni autocaravan è consentita per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore decorrenti dal momento dell' insediamento in loco .

Non sono ammessi altresì periodi di sosta ripetuti nel tempo che - pur nel rispetto del limite temporale di cui sopra – sono preordinati ad un utilizzo continuativo delle strutture .

La violazione alle disposizioni del presente articolo oltre all'applicazione, nei confronti dei trasgressori , della sanzione amministrativa definita nel successivo Art. 11 comporta il loro

immediato allontanamento dall'area camper e – nel caso di necessità – anche la rimozione dell' autocaravan con le modalità previste dal Codice della Strada .

#### **ARTICOLO 6.**

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole.

E' vietato sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.

#### **ARTICOLO 7.**

E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purchè le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari.

Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

E' assolutamente vietato lavare ogni tipo di veicolo.-

#### **ARTICOLO 8.**

Fatta salva l' applicazione delle norme del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana , all'interno dell' area camper è vietato :

lo scavo di buche ,anche di piccole dimensioni , se non effettuato da personale autorizzato; l' accensione di fuochi all' esterno delle aree e strutture appositamente attrezzate; lo sradicamento dell' erba, lo spoglio e l'abbattimento di alberi e l'arrampicamento sugli stessi.

Il gioco con palloni e/o altri oggetti da lancio;la libera circolazione di animali e la circolazione di cani privi di guinzaglio o muniti di idonea museruola; il lavaggio e lo stendimento di panni ed indumenti all'esterno degli autocaravan.

La sosta prolungata degli autocaravan con il motore acceso .

L' utilizzo delle strutture e degli impianti a servizio dell' utenza in modo difforme da quello stabilito.

Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti .

Gli utenti dell' area camper sono tenuti obbligatoriamente allo scarico dei rifiuti utilizzando gli appositi contenitori e nel rispetto della specifica normativa vigente in materia .

Gli utenti dell' area camper sono tenuti obbligatoriamente ad utilizzare la struttura evitando di creare situazioni di turbativa o disturbo ; in tal senso è obbligatorio rispettare il silenzio dalle ore 24.00 alle ore 07.00 in ogni periodo dell' anno.

Il Comune non risponde degli eventuali danni causati da terzi agli utenti dell' area camper né degli eventuali furti da questi patiti sempre all' interno di tale struttura.

In caso di accertato danneggiamento di beni di proprietà comunale , l' autore del danno è tenuto a provvedere alla rimessa in pristino ed alla riparazione a propri spese .

All' interno dell' area camper è ammessa - oltre agli autocaravan - la circolazione saltuaria dei soli veicoli autorizzati dall' Amministrazione Comunale ,secondo la definizione e le modalità indicate nell' Ordinanza di cui al precedente Art. 3.

#### **ARTICOLO 9.**

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5 , del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario e l'uso di detergenti contenenti formaldeide e fosfati.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

#### **ARTICOLO 10.**

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper.

I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 9, comma 1, del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 11.**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento ,si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia .

Fatti salvi i provvedimenti previsti dalla leggi penali , l'accertata violazione ai precetti definiti nel presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 25,00 ed il massimo di ,€ 150,00 e l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie indicate nei singoli articoli , in conformità al disposto dell' Art. 7 – bis del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 ( Testo unico delle leggi sull' ordinamento locale).

L' accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento e le procedure di applicazione delle previste sanzioni amministrative sono effettuate secondo il disposto delle norme della Legge 24/11/1981 nr. 689 “ Modifiche al sistema penale “ e successive modifiche ed integrazioni nonché – ed eventualmente – secondo le procedure definite da apposito Regolamento Comunale.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per l'accertata violazione delle norme del presente Regolamento spettano in via esclusiva al Comune di Corno di Rosazzo.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia la congiunta applicazione di sanzioni accessorie , il personale accertatore ne deve fare espressa menzione nel Verbale di accertamento e contestazione della violazione.

#### **ARTICOLO 12.**

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti.

In ogni caso il Sindaco può derogare , con proprio espresso provvedimento – dall' applicazione delle norme del presente Regolamento qualora le stesse impediscano o limitino l'erogazione di servizi di pubblica utilità o lo svolgimento di manifestazioni pubbliche locali d' interesse per una pluralità di persone e patrocinate dall' Amministrazione Comunale.

#### **ARTICOLO 13.**

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.